SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3358

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2005

Agevolazioni per l'attività venatoria in aree protette e facilitazioni alla costituzione di riserve private di caccia

Onorevoli Senatori. – I prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, sono finora un contenuto meramente eventuale dei regolamenti e delle discipline che regolano le aree naturali protette. La conseguenza è che, in assenza di emanazione di una precisa stima delle necessità di riequilibrio dell'ecosistema, la gestione degli abbattimenti e dei prelievi da parte delle guardie venatorie è affidata ad una gestione semisegreta, occasionale quando non addirittura esplicitamente tenuta all'oscuro della cittadinanza interessata. Eppure coloro che vivono nel parco non possono continuare ad essere oggetto passivo di una generalizzata apposizione di vincoli e divieti: lo «sviluppo compatibile» richiede una loro compartecipazione all'attività di riequilibrio ambientale del parco; chi lo ignora, ispirandosi ad una concezione dell'amministrazione pubblica, deve essere chiamato pubblicamente a rispondere del proprio operato.

Ciò non può che avvenire generalizzando la conoscenza in ordine al numero di capi da abbattere per mantenere l'equilibrio, e consentendo ai residenti nel parco e nelle aree contigue di partecipare al loro abbattimento fino a concorrenza del numero massimo reso pubblico; il monopolio degli abbattimenti a favore delle guardie venatorie potrà utilmente proseguire solo nei periodi che, per le singole specie, fuoriescono dal rispettivo calendario venatorio.

A scopo acceleratorio, la persistente latitanza delle pubbliche amministrazioni va sanzionata: ecco perché si prevede per i residenti di cui sopra la possibilità di caccia nelle aree protette, con l'unica deroga riferita alle norme penali incriminatrici ed all'onerosità della concessione; tutta la restante parte della disciplina vigente per l'esercizio dell'attività – non essendo richiamata nella norma derogatoria – resterebbe, in tale disegno, intatta, a partire dal calendario venatorio e dalla limitazione delle specie cacciabili.

Inoltre, non si può penalizzare una categoria di cittadini solo in quanto residenti di un determinato territorio come l'area contigua all'area protetta. Ecco perché, anche per tali aree, si propone di introdurre le citate norme derogatorie e la norma sollecitatoria della possibilità per i residenti di dar luogo a prelievi ed abbattimenti in assenza di adempimento da parte degli organi tenuti a definire il massimale periodico di capi da abbattere o prelevare per salvaguardare l'equilibrio venatorio.

Infine, va garantita la possibilità che privati istituiscano riserve di caccia con atti di autonomia privata che si inseriscono nella programmazione venatoria regionale; se tali riserve interferiscono con aree protette, va garantita ai cittadini residenti nei parchi la massima semplificazione amministrativa per le richieste e per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, che oggi devono essere inviate ad una pluralità di amministrazioni a livello di province, regioni ed amministrazioni centrali dello Stato: pertanto si propone di conferire preminenza al nulla osta rilasciato dall'ente parco, ad eccezione della eventuale concessione edilizia, che rimane di competenza del singolo comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Caccia nei parchi e nelle aree contigue)

- 1. L'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dai seguenti:
- «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede la pubblicazione ogni anno da parte dell'Ente parco di una tabella recante un numero massimo di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco.

4-bis. In assenza della pubblicazione della tabella di cui al secondo periodo del comma 4 ovvero in caso di mancata indicazione del numero massimo di prelievi ed abbattimenti di cui al medesimo periodo, è consentito, ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, l'esercizio della caccia in deroga al divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, alle modalità di partecipazione economica di cui al comma 9 dell'articolo 14 della citata legge n. 157 del 1992 ed all'obbligo di corresponsione della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 157 del 1992.

4-ter. I prelievi e gli abbattimenti di cui al secondo periodo del comma 4 avvengono, al di fuori della stagione venatoria, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco e sono attuati dal personale dell'Ente parco o da persone allo scopo espressamente autorizzate dall'Ente

parco stesso; all'interno della stagione venatoria, essi sono effettuati anche dai soggetti di cui al comma 4-bis, alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma».

- 2. L'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
- «6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. L'organismo di gestione del parco o della riserva fissa periodicamente il massimale di detti prelievi ed abbattimenti con le modalità definite nel regolamento del parco o, qualora non esista, nelle direttive regionali. I prelievi e gli abbattimenti di cui al secondo periodo avvengono, al di fuori della stagione venatoria, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco o della riserva e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco o nelle aree contigue, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente; all'interno della stagione venatoria, essi sono effettuati anche dai soggetti di cui al comma 6-bis, in deroga al divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e senza oneri economici.

6-bis. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 6, è consentito, ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, l'esercizio della caccia in deroga al divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, senza oneri economici».

3. All'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'esercizio venatorio

nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, e 22, commi 6 e 6-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni» e, al secondo periodo, le parole: «articolo 32, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32, comma 4».

4. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Aree contigue). - 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. La disciplina regionale della caccia nelle aree contigue prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici avvengano, al di fuori della stagione venatoria, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco o della riserva e siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco o nelle aree contigue, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente; all'interno della stagione venatoria, essi sono effettuati senza oneri economici anche dai soggetti di cui al comma 6-bis dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

- 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
- 3. In assenza della disciplina regionale della caccia di cui al comma 1, all'interno

delle aree contigue è consentito, ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, l'esercizio della caccia in deroga alle modalità di partecipazione economica di cui al comma 9 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed all'obbligo di corresponsione della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 157 del 1992.

- 4. Al di fuori del caso di cui all'articolo 3, l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
- 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta».

Art. 2.

(Riserve private di caccia)

- 1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
- «10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali

interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico».

2. L'istituzione dell'area convenzionata di cui all'articolo 14, comma 10-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 1 del presente articolo, laddove rientri anche parzialmente nel perimetro di un'area naturale protetta, è assoggettata al nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno di un parco nazionale, di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il predetto nulla osta sostituisce ogni altra concessione od autorizzazione fatta salva la competenza del sindaco per il rilascio della concessione edilizia.